

Esecuzione immediata

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. G. Virtuoso

E' presente in Aula il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale, Gestione IUC, Dott.ssa Bencivenga, per l'attività di supporto tecnico

Il Presidente : Pongo all'attenzione dell'Aula la deliberazione n. 373 dell'11/06/2015, avente ad oggetto: Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi indivisibili(TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2015.

Il Provvedimento è stato inviato alla Commissione Bilancio, che ha rinviato in Consiglio l'espressione del parere ed alla Commissione Trasparenza.

Il Provvedimento è stato inviato, altresì, a tutte le Municipalità, delle quali la 3^a e la 10^a hanno espresso parere contrario e la 7^a non ha espresso parere per mancanza dei tempi tecnici ed al Collegio dei Revisori, che ha espresso parere favorevole.

L'Assessore Palma illustra il provvedimento.

Il Presidente comunica all'Aula che sono stati presentati n. 2 emendamenti a firma del Consigliere Moretto, sui quali il dirigente preposto ha espresso per il primo parere negativo e per il secondo

dichiarazione di inammissibilità.

Il Consigliere Moretto li illustra.

Il Presidente pone in votazione il primo emendamento, con il parere negativo dell'Amministrazione ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri Vasquez e Schiano.

Il Presidente passa al 2 ^ emendamento, il cui testo viene condiviso dall'Amministrazione con una lieve modifica e lo pone in votazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato all'unanimità, l'emendamento, il cui testo modificato è di seguito riportato:

Emendamento n. 1

Alla pagina 3, alla voce DELIBERA , al punto 1, dopo la parola “ vendita”, aggiungere : dalla dichiarata conclusione delle costruzioni di cui alla vendita. (All. 1)

Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere ha chiesto la parola, pone in votazione la deliberazione 373 dell'11/06/2015 ed, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in Aula di n. 40 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio dell'atto, a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri Esposito L., Moretto, Palmieri, Nonno, e

Santoro e con l'astensione dei Consiglieri Vasquez, Russo ed Attanasio

Delibera

L'approvazione della deliberazione n.. 373 dell'11/06/2015, avente ad oggetto: Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi indivisibili(TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2015, con l'emendamento il cui testo è di seguito riportato:

Emendamento n. 1

Alla pagina 3, alla voce DELIBERA , al punto 1, dopo la parola “ vendita”, aggiungere : dalla dichiarata conclusione delle costruzioni di cui alla vendita.

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare per l'urgenza immediatamente esecutiva la deliberazione adottata.

In base all'esito della votazione, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha votato, a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Moretto, ai sensi dell'articolo 4 comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione teste' adottata

Si allega quale parte integrante del presente provvedimento parere Collegio dei Revisori dei Conti, la deliberazione n. 373 dell'11/06/2015 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate. + M. I. ENERHAMENTO 0/4

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

Il Dirigente

Dott.ssa E. Barbati

Il Coordinatore

Dr. G. Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale

Prof. R. Pasquino

Il Segretario Generale

dr. G. Virtuoso

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il _____
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile _____

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a ASSES. BILANCIO DIRETTORE C. SERV. FINANZ.
DIRETTORE S. FISCAL. LOC. IUC; REVISORI CONTI.

P.R. _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Fratelli d'Italia-AN
Il Consigliere

Del. 1

Appo

EMENDAMENTO N. 2
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 373 del 11/06/2015

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 373**, alla pag. 3, alla voce "DELIBERA", al punto 1, dopo la parola "vendita", aggiungere:

- In es. delle*
- dalla dichiarata conclusione delle costruzioni ~~poste~~ in vendita

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 16/07/2015

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 373 del 11 giugno 2015 – Proposta al Consiglio “Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno d'imposta 2015”.

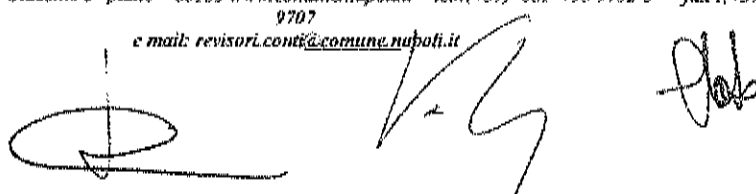
L'anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 14:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio Luciano	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei conti;

- premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la TASI è una componente della neo istituita Imposta Unica Comunale (IUC), che si sostanzia in un tributo per i servizi indivisibili (manutenzione del verde, illuminazione pubblica, strade, parchi ec..) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, il cui gettito è finalizzato alla copertura dei costi dei servizi forniti dal Comune e individuati nell'apposito Regolamento di cui all'allegato “C” della Deliberazione di G.C. n. 301 del 14 maggio 2014 come brevemente accennato più sopra;
- che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (Finanziaria 2007), dispone che le deliberazioni inerenti le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento purché entro la data di approvazione del Bilancio di previsione fissato al 31 maggio 2015 e successivamente differito al 30 luglio 2015;
- che, l'art. 1 – comma 676, della Legge 147/2013, stabilisce l'aliquota base del tributo nella misura dell'1 per mille;





COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- che, al comma 677 del medesimo art.1, il Comune può aumentare dell' 0,80 per mille l'aliquota massima del 2,5 per mille fissata per il 2014 purché l'incremento sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure a favore delle abitazioni principali per un'aliquota complessiva del 3,3 per mille;

- tenuto conto delle notorie difficoltà finanziarie che hanno indotto il Comune di Napoli ad accedere al Piano di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale, posto nella condizione di deliberare, per il 2015, le aliquote IMU al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

LETTO

- il parere di regolarità contabile che si esprime in termini di "favorevole";
- il parere di regolarità tecnica che recita "favorevole";
- le osservazioni del Segretario generale;

si rende utile, ai fini di una maggiore comprensione della proposta di Delibera che qui si sta considerando, riportare il seguente quadro tariffario:

- aliquota determinata del 3,3 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale da A2 ad A7 adibite ad abitazione principale dai soggetti considerati passivi del tributo, nonché alle relative pertinenze;
- aliquote del 2,5 per mille per le unità immobiliari costruite e destinate alla vendita dalla ditta costruttrice per tutto il periodo in cui permane tale destinazione e che non siano in ogni caso locate;
- aliquota dello zero per mille per tutti gli altri immobili.

Per la detrazione di cui all'art. 1 comma 677 della Legge 27/12/2013, n. 147, si determina l'importo spettante per le unità immobiliari considerate abitazione principale:

1 - € 150,00 per le unità immobiliari con rendita catasta fino ad € 300,00;

2 - € 100,00 per le unità immobiliari con rendita catastale superiore a € 300,00;

che peraltro risultano confermate,

inoltre si chiarisce che la quota a carico degli occupanti è pari al 10% dell'ammontare complessivo dovuto e il restante 90 % dell'imposta (TASI) è a carico del proprietario ovvero di altro diritto reale.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

TUTTO CIO' VERIFICATO, RISCONTRATO ED APPROFONDITO

il Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla proposta al Consiglio di determinazione delle aliquote del tributo TASI da applicarsi per l'anno d'imposta 2015 precisando altresì che, ai sensi della normativa vigente, la Deliberazione in questione deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze entro i termini stabiliti dalla legge assolvendo con il rilascio del presente parere anche al proprio obbligo di cui all'art. 239 del TUEL.

Napoli, li 16/07/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

343
10-5-15
COMUNE DI NAPOLI

Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione
Direzione Servizi Finanziari
Servizio Fiscalità Locale - Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio IC)

ORIGINALE

Proposta di delibera prot. n° 25 del 20/05/2015/

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

20 MAG. 2015

HW 020

Proposta al Consiglio

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 343

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2015.

Il giorno 11 GIU. 2015 nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

P

Mario CALABRESE

P

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Gaetano DANIELE

ASSENTE

Alessandro FUCITO

P

Roberto GAETA

P

Francesco MONEDANO

Salvatore PALMA

Annunziata PALMIERI

Enrico PANINI

Carmine PISCOPO

Ciro BORRIELLO

ASSENTE
P
P
ASSENTE
P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: IL SINDACO Luigi de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: Dott. GAETANO VIRIUSO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che, con l'articolo 1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013 n° 147, è stato istituito, a decorrere dall'anno 2014, il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Che, in virtù dell'articolo 1 – comma 683 – della citata legge n° 147/2013, il termine previsto per deliberare le aliquote TASI, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Che, l'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), dispone che le deliberazioni inerenti le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il limite di cui al capoverso precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è differito al 30 luglio 2015;

Che, ai sensi del citato articolo 1 – comma 683 – della legge n° 147/2013 la competenza in materia di determinazione delle aliquote TASI è attribuita al Consiglio Comunale;

Che l'articolo 1 – comma 676 – della citata legge n° 147/2013 stabilisce l'aliquota di base del tributo nella misura dell'1 per mille;

Che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 677 – della citata legge n° 147/2013, così come modificato dall'articolo 1 – comma 679 – della legge 23 dicembre 2014 n° 190, il Comune può aumentare dello 0,8 per mille l'aliquota massima del 2,5 per mille fissata per il 2015 purché l'incremento sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure a favore delle abitazioni principali,

Che, ai sensi del medesimo comma 677 il Comune può modificare l'aliquota di base, purché la somma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

Che, ai sensi del citato comma 676, il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Considerato che le notorie difficoltà finanziarie – che hanno indotto l'Ente ad accedere, alle procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge n° 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213/2012 – in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti erariali, rendono necessario, all'Amministrazione, deliberare, per il 2015, le aliquote IMU al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

IL RESPONSABILE GENERALE

[Firma]

Ritenuto, in conseguenza, opportuno e necessario applicare il nuovo tributo agli immobili di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e alle relative pertinenze;

Ritenuto, altresì, opportuno differenziare in due fasce la detrazione spettante alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU;

Ritenuto, inoltre, opportuno e necessario applicare il nuovo tributo alle unità immobiliari costruite e destinate dalla ditta costruttrice alla vendita, per tutto il periodo in cui permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate;

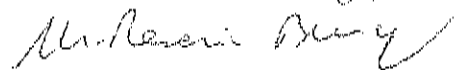
Considerato che il gettito TASI è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili forniti Comune ;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n° 147 e sue successive modificazioni ed integrazioni:

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente del Servizio Fiscalità Locale – Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI) che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

CON VOTI UNANIMI

Il Dirigente
(dott.ssa M. R. Bencivenga)



DELIBERA

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intenesi integralmente trascritto:

- 1) **Determinare** le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), da applicarsi per l'anno di imposta 2015:
 - Aliquota del 3,3 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi, nonché alle pertinenze delle stesse,
 - Aliquota del 2,5 per mille per le unità immobiliari costruite e destinate dalla ditta costruttrice alla vendita, per tutto il periodo in cui permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locate;
 - Aliquota dello 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili.
- 2) **Determinare** la detrazione di cui all'articolo 1 – comma 677 – della legge 27 dicembre 2013 n° 147, spettante alle abitazioni principali, come segue:
 - a) € 150,00 per le unità immobiliari con rendita catastale fino a € 300,00;
 - b) € 100,00 per le unità immobiliari con rendita catastale oltre € 300,00.
- 3) **Stabilire** che l'aliquota del 3,3 per mille si applica anche alle seguenti tipologie di immobili rientranti nelle categorie catastali da A1 a A9:
 - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;



- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n°139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari;
- f) ad una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
- g) unità immobiliare, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, purché il nucleo familiare del comodatario abbia un ISEE non superiore a € 15.000 annui.
- 4) **Precisare** che l'equiparazione di cui alla lettera g) del punto precedente decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato;
- 5) **Stabilire**, altresì, che in caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 6) **Determinare** che la quota a carico degli occupanti nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente punto 3, è pari al 10% dell'ammontare complessivo, ne consegue che, nelle fattispecie di cui sopra, la quota a carico del proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale, ammonta al 90% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile;
- 7) **Stabilire** che nei casi di cui al precedente punto 6 la detrazione di cui al punto 2 spetta nella misura del 10% all'occupante e del 90% al proprietario o titolare di altro diritto reale;
- 8) **Precisare** che il gettito della TASI è finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili forniti dal Comune e individuati nell'apposito Regolamento IUC.
- 9) **Disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa M. R. BENCIVENGA)

M. R. Bencivenza

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. M. COCCARIELLO)

R. M. Coccariello

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
FINANZE E PROGRAMMAZIONE
(dott. S. PALMA)

S. Palma

Letto confermato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE

SINDACO



COMUNE DI NAPOLI

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 25 DEL 20/05/2015 AVENTE AD
OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote del Tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI) da applicarsi per l'anno di imposta 2015.**

Il Dirigente del Servizio Fiscalità Locale ~ Gestione IUC (IMU e TASI, stralcio ICI), esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
FAVOREVOLE

Addì.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Pervenuta in Ragioneria Generale il 20/05/2015 Prot. 14420

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. parere allegato

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

[Handwritten signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE


La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200..... che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Napoli lì, 21/05/2015

Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000- Delibera di proposta al Consiglio del Servizio Fiscalità locale – Gestione IUC (IMU e TASI , stralcio TARI) prot. n.25 del 20/05/2015 - Prot. IW 420 del 20/05/2015.

Letto l'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

Visto il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis, 243 ter e 243 quater del decreto legislativo 267/2000 approvato con deliberazione n. 3 del 28/01/2013, aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 15 del Decreto Legge 35/2013 convertito dalla legge 64/2013 e definitivamente approvato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti in data 9.07.2014

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 16.01.2015 inerente l'assunzione di impegni di spesa nell'esercizio provvisorio 2015

Considerato che l'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito a decorrere dall'anno 2014 il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

Visto che il gettito TASI viene destinato alla copertura dei Servizi indivisibili forniti dal Comune di Napoli,

Con la presente proposta si determinano le aliquote della TASI per l'anno 2015, fissate al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e per alcune tipologie di immobili rientranti nella categoria A1 e A9. Inoltre, si determina l'aliquota del 2,5% per le unità immobiliari costruite e destinate dalla Ditta costruttrice alla vendita, per tutto il periodo in cui permane tale destinazione e che non siano locate. Tanto, atteso il ricorso dell'Ente al Piano di Riequilibrio finanziario.

Vengono inoltre determinate le detrazioni spettanti all'abitazione principale di cui all'art. 1 comma 677 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Si evidenzia che secondo quanto previsto dal comma 8) dell'art. 27 della legge 448/2001, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali di approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione, differito con il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, al 30 luglio 2015.

Letto il parere di regolarità tecnica favorevole del Dirigente del Servizio.

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Ragioniere Generale
dott. Raffaele Maciariello

Osservazioni del Segretario Generale

Proposta di deliberazione consiliare della Direzione Centrale Servizi Finanziari prot. n. 25 del
20.05.2015 – S.G. 393 del 29.10.2015

7

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dalla Direzione Centrale proponente;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso con la locuzione "favorevole";

Visto il parere di regolarità contabile che si conclude, parimenti, con la locuzione "favorevole" e nel quale, tra l'altro, si legge che: "[...] Con la presente proposta si determinano le aliquote della TASI anno 2015, fissate al livello massimo per le abitazioni principali [...] e per alcune tipologie di immobili [...]. Inoltre, si determina l'aliquota del 2,5% per le unità immobiliari costruite e destinate dalla ditta costruttrice alla vendita, per tutto il periodo in cui permane tale destinazione e che non siano locate. [...] Vengono inoltre determinate le detrazioni spettanti all'abitazione principale [...]". In relazione al parere di regolarità contabile si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali.". Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale" affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Richiamati:

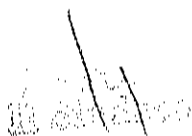
- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. "Legge di stabilità 2014"), con particolare riferimento ai seguenti commi:
 - il comma 639 che, nell'istituire l'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha individuato come una delle componenti riferite ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, la Tassa per i Servizi Indivisibili

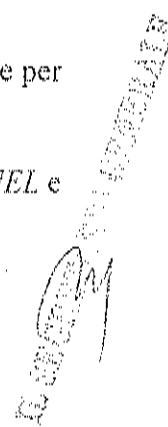
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

"TASI", il cui gettito è destinato alla copertura dei servizi indivisibili forniti dal Comune di Napoli;

- il comma 675 che definisce la base imponibile della TASI;
- il comma 676, che stabilisce all'1 per mille l'aliquota della TASI, attribuendo tuttavia la facoltà al Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, di ridurre la stessa fino all'azzeramento, nonché, con lo stesso atto deliberativo, ai sensi del successivo comma 677, di determinarne l'aliquota nel rispetto del vincolo di cui al precedente comma 640;
- il comma 682, lett. b), n. 2 che, in riferimento alla TASI stabilisce che *"[...] con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro [...] l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta [...]"*;
- il comma 683, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, tra le altre, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, con la facoltà di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma 688, che contiene disposizioni in merito alle modalità e alla tempistica di versamento della TASI, specificando che *"[...] Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo [...]"*;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (cd. "Legge di stabilità 2007"), secondo cui le deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote d'imposta dei tributi locali, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio annuale di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che prevede, tra le attribuzioni dei Consigli Comunali, al comma 2, lett. f), anche quella relativa all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, che ha differito al 30.07.2015 il termine per l'approvazione, da parte degli Enti Locali, del Bilancio di previsione per l'anno 2015;
- il "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale" adottato, ai sensi dell'art. 243bis del TUEL e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28/1/2013 e ss.mm.ii..





Si richiamano, altresì, i seguenti chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e Finanze in ordine al grado di autonomia dell'Ente nella determinazione delle aliquote:

- circolare n. 2DF del 29.7.2014, in cui si rappresenta che *"Il comma 677 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che il comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. [...] L'art. 1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, ha aggiunto a detto comma, al fine di assicurare un maggior spazio finanziario, un'ulteriore disposizione la quale stabilisce che [...] nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate [...] detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili [...]";*
- nota metodologica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui si rappresenta che *"[...] Le [...] disposizioni, di cui all'art.1 del D.L. n. 16/2014, sono orientate ad agevolare il raggiungimento di obiettivi di realizzazione da parte dei Comuni, nel quadro del nuovo assetto della tassazione immobiliare locale, di un ammontare di risorse analogo a quello ottenuto con l'IMU, come determinatosi nel 2013, nonché a favorire l'introduzione di detrazioni Tasi sull'abitazione principale, lasciate all'autonomia comunale, contrariamente a quanto avveniva nel regime IMU. [...] Le risorse aggiuntive a disposizione dei comuni sono pari allo sforzo fiscale potenzialmente esercitabile sulla TASI, distinguendo tra sforzo fiscale esercitabile sull'abitazione principale e sforzo fiscale esercitabile sugli immobili diversi dall'abitazione principale. [...]".*

Si rileva che nella parte narrativa dell'atto, a motivazione dello stesso, si attesta che: *"considerato che le notorie difficoltà finanziarie [...] in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti erariali, rendono necessario, all'Amministrazione, deliberare, per il 2015, le aliquote IMU al livello massimo per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli immobili diversi delle abitazioni principali. Ritenuto [...] opportuno e necessario applicare il nuovo tributo agli immobili di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7".*

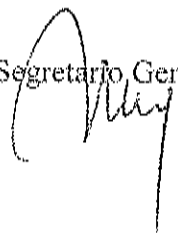
Il Sindaco

Nell'evidenziare che l'attuale situazione di riequilibrio finanziario pluriennale in cui versa l'ente consente, allo stesso, ai sensi del comma 8 dell'art. 243*bis*, la facoltà di deliberare, per tutto il periodo di durata del *Piano*, le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147*bis*, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni conclusive, previo apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico rispetto alle funzioni istituzionali dell'ente.

A.B.

Il Segretario Generale

 11.6.15

~~11.6.15~~

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 373 del 11/6/2015 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 11, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 3-7-15 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio
Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data n°

☐ Deliberazione decaduta

☐ Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 11 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 373 del 11-6-15

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 11 pagine separatamente numerate,

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.